

Comune di MONTE SAN PIETRO

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
E NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CONSOLIDATO
2019**

(art. 11-bis, c. 2, let. a), D.Lgs. n. 118/2011)

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo.

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all’amministrazione capogruppo uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- ➔ obbligo per tutti gli enti, eccetto per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria, come previsto dall’art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- ➔ applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11-bis – 11-quinquies e dall’allegato 4/4 (principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs. n. 118/2011. Quest’ultimo prevede il rinvio, per quanto non specificatamente previsto dallo stesso, ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
- ➔ il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo (sempre con riferimento alla data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato);

➔ il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento¹ ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell'organo di revisione.

Il Comune, in qualità di ente capogruppo, deve redigere tale documento, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

I modelli di conto economico e stato patrimoniale consolidati sono definiti nell'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio consolidato, indicati dal D.Lgs. n. 118/2011, sono:

- **Stato patrimoniale consolidato**, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e del patrimonio netto della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Conto economico consolidato**, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico di periodo della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Nota integrativa**, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute nei documenti appena richiamati.

¹ NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.L. n. 34/2020: "1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020."

Lo stato patrimoniale consolidato si presenta in una forma a sezioni divise contrapposte.

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCOINTI	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro-classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi: “differenza tra componenti positivi e negativi” e “risultato prima delle imposte”, prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell’anno 2019

Infine, lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi.

A) Componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione
C) Proventi ed oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell’esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)
Risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.).

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento.

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, c. 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso

clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato ha conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che

svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Sono considerate anche le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Gli enti e le società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non siano ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e perimetro di consolidamento

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 2.09.2020 ad oggetto "Approvazione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato dell'esercizio 2019 (Decreto Legislativo n. 118/2011 e p.c. all.4/4). Direttive agli enti e società incluse nel perimetro", alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell'esercizio 2019 per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione.

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente):

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO PER L'ESERCIZIO 2019:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2019	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio - art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	Capogruppo intermedia
Organismi strumentali			
NESSUNO			
Enti strumentali controllati			
NESSUNO			
Enti strumentali partecipati	%		
A.C.E.R	0,90%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale	0,21%	8 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	NO
Società controllata			
NESSUNO			
Società partecipata	%		
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.	0,65%	12 - diritti sociali, politici-sociali e famiglia	NO

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
ESCLUSI DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2019:**

ENTI IRRILEVANTI	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio - art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	MOTIVO
Enti strumentali partecipati			
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	PARTECIPAZIONE < 1% AGENZIA NON AFFIDATARIA DIRETTA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (TRATTASI DI ENTE CHE SVOLGE UNA ATTIVITA' DI REGOLAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI)
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale	0,21%	8 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	PARTECIPAZIONE < 1% ENTE NON AFFIDATARIO DIRETTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Gli enti e le società inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2019 a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

**ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019:**

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio - art. 11- ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	METODO DI CONSOLIDAMENTO
Enti strumentali partecipati			
A.C.E.R	0,90%	7 - assetto del territorio ed edilizia abitativa	PROPORZIONALE
Società partecipata			
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.	0,65%	12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PROPORZIONALE

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

I componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso via mail:

- in data 16 settembre 2020, con integrazione in data 19 ottobre 2020, per quanto riguarda la società partecipata ADOPERA,

- in data 9 ottobre 2020, per quanto riguarda l'Ente strumentale partecipato ACER,

la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019.

Principi e metodi di consolidamento

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, tale omogeneità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi sia qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo.

Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e passive del

patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per trasferimenti o contributi o i costi e i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi siano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente *Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi* e *Risultato economico di pertinenza di terzi*.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. n. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

Per quanto riguarda il bilancio consolidato 2019 del Comune di Monte San Pietro occorre precisare che si è provveduto con il metodo proporzionale in quanto il Comune di Monte San Pietro non possiede Enti strumentali o Società controllate.

Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31/12/2019

Stato patrimoniale:

Lo stato patrimoniale consolidato è il seguente:

VOCI	Stato patrimoniale consolidato 2019	Stato patrimoniale consolidato 2018
Immobilizzazioni immateriali	58.547,14	52.728,32
Immobilizzazioni materiali	25.010.199,79	23.212.233,83
Immobilizzazioni finanziarie	3.637.385,75	3.636.748,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (a)	28.706.132,68	26.901.710,79
Rimanenze	219.995,22	277.432,84
Crediti	1.148.483,81	2.012.158,67
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
Disponibilità liquide	5.091.710,17	4.862.300,05
ATTIVO CIRCOLANTE (b)	6.460.189,20	7.151.891,56
RATEI E RISCONTI (c)	11.114,73	540,19
TOTALE ATTIVO (a) + (b) + (c)	35.177.436,61	34.054.142,54
PATRIMONIO NETTO (a)	29.169.907,50	27.489.280,00
Patrimonio netto del gruppo	29.169.907,50	27.489.280,00
Fondo per rischi e oneri	704.658,30	306.927,76
TFR	18.005,69	43.998,01
Debiti	2.487.340,35	3.027.905,64
Ratei e risconti passivi	2.797.524,77	3.186.031,13
TOTALE PASSIVO	35.177.436,61	34.054.142,54

Conto economico:

Il conto economico consolidato si chiude con i seguenti risultati:

VOCI	Conto economico consolidato 2019	Conto economico consolidato 2018
Valore della produzione	7.922.015,85	7.935.668,72
Costi della produzione	7.493.672,71	7.836.288,68
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	428.343,14	99.380,04
Proventi e oneri finanziari	151.629,09	138.923,21
Rettifiche di valori di attività finanziarie	2.968,63	6.961,59
Proventi e oneri straordinari	-40.868,17	115.959,17
Imposte sul reddito	115.102,30	132.644,29
RISULTATO DI ESERCIZIO	426.970,39	228.579,72

I documenti di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 31 dicembre 2019 del Comune di Monte San Pietro sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti.

La presente relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa di seguito riportata, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2019 del Comune di Monte San Pietro è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11, c. 2, lett. a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2019**Elisioni delle operazioni infragruppo**

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

“Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto a eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi, i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti partecipati confrontate con i dai risultanti alla Capogruppo, sono state individuate le operazioni infragruppo.

I crediti (residui attivi) della Capogruppo sono stati confrontati con i debiti dichiarati dai soggetti consolidati, così come i debiti (residui passivi) al 31 dicembre 2019 della Capogruppo sono stati incrociati con i crediti risultanti alla fine dell'esercizio dei soggetti consolidati.

Analoga indagine è stata condotta sui ricavi e proventi (desunti da accertamenti) e i costi e oneri (rilevabili da impegni) di competenza economica dell'esercizio 2019 dell'amministrazione

Capogruppo, doverosamente riconciliati con i componenti economici corrispondenti indicati dai soggetti consolidati.

Quando l'analisi dei componenti economici evidenzia una differenza imputabile all'IVA indetraibile, l'importo oggetto di elisione è considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Allorquando, la rettifica evidenzia una differenza di tipo diverso, l'eccedenza è rilevata in un'apposita posta contabile denominata "differenze da consolidamento".

Le operazioni di rettifica infragruppo riguardano anche quelle intercorse tra i componenti del perimetro di consolidamento per l'esercizio.

I valori contabili oggetto di elisione sono rapportati alle diverse percentuali di possesso per i soggetti consolidati con il metodo proporzionale e invece in valore assoluto per i soggetti consolidati con il metodo integrale.

Per l'eventuale distribuzione di dividendi, l'elisione (in valore assoluto) riguarda la voce dividendi del conto economico e la posta riserva di utili del Patrimonio Netto.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni e calcolo della differenza di consolidamento

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della capogruppo. Tale valore corrisponde al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata rilevato dall'ultimo bilancio disponibile. Qualora alla data di approvazione del rendiconto non risulti disponibile il bilancio dell'esercizio di riferimento, viene assunto il valore dell'esercizio precedente;
- e
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).

Ciò risulta necessario al fine di stornare il valore della partecipazione iscritta nell'attivo con la corrispondente quota del patrimonio netto, senza considerare il risultato dell'esercizio derivante dal conto economico consolidato.

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) dovrà essere imputata, alternativamente sulla base delle valutazioni per ogni singolo

soggetto, ad avviamento, perdita nel conto economico ovvero riduzione delle riserve di consolidamento, mentre se è negativa (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) tale differenza dovrà essere imputata o a “riserva di consolidamento” ovvero accantonata a Fondo rischi perdite future.

Secondo l’OIC n. 17, la differenza di consolidamento deve essere determinata alla “data di consolidamento”, intendendosi per tale la data di acquisizione della partecipazione o la data di primo esercizio del consolidamento.

Il primo consolidamento da parte del Comune di Monte San Pietro è avvenuto nel 2017, pertanto la differenza di consolidamento deve essere determinata parametrando il valore della partecipazione a tale data con la corrispondente frazione del patrimonio netto.

Riportiamo di seguito i punti 50-52 dell’OIC 17:

“.....50. In sede di consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate incluse nell’area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate nei valori esistenti alla data di consolidamento. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

51. La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre società del gruppo alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento.

52. La data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall’art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991, che prescrive che l’eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate “è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.

La “data di acquisizione” coincide con la data in cui la controllante acquisisce il controllo dell’impresa controllata. La “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l’impresa controllata....”

Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati

della controllata successivi all'acquisizione del controllo saranno rilevati nel conto economico del bilancio consolidato. È accettabile consolidare una controllata a una data prossima alla data di acquisizione oppure per l'intero esercizio, se l'acquisizione è avvenuta nei primi mesi dell'esercizio.

Nel caso in cui si utilizzi la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i risultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione e la data di consolidamento. La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare. Solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie si utilizza la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

La differenza di consolidamento, una volta determinata rimane invariata. Negli esercizi successivi, le differenze scaturenti dalle variazioni di patrimonio netto delle società partecipanti al consolidato, debbano essere considerate nella voce "utili/perdite portate a nuovo" in quanto assimilabili a utili/perdite relative alla controllante. Da quanto sopra emerge che:

1. in sede di consolidamento in annualità successive al primo occorre in primo luogo sterilizzare eventuali rivalutazioni/svalutazioni operate sul valore delle partecipazioni iscritte nel bilancio della capogruppo;
2. rilevare la differenza da consolidamento iniziale, facendo la medesima scrittura effettuata in sede di primo consolidamento;
3. allocare la differenza creatasi nell'annualità di riferimento (variazione patrimonio netto partecipata) nelle riserve da risultati esercizi precedenti.

SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Considerato che Acer nell'inviare la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio consolidato ha comunicato la presenza di un credito del Comune nei confronti dell'ACER stessa dell'importo di € 124,78= che si riferisce ad incassi relativi a quota canone emessi negli anni 2006 e 2018 periodo nel quale la gestione era in convezione e non in concessione come avviene oggi;

- che fra i crediti del Comune tale voce non risulta presente;

- che occorre pertanto effettuare nel bilancio del Comune di Monte San Pietro la seguente scrittura di pre-consolidamento:

Crediti verso imprese partecipate	a	Sopravvenienze dell'attivo	€ 124,78=
-----------------------------------	---	----------------------------	-----------

Considerato, inoltre, che ACER ha inviato una scheda nella quale evidenzia le poste reciproche con LEPIDA;

- che tali poste sono relativa a:

- partecipazione in altre imprese per € 1.000,00=,
- costi nel conto economico per € 13.984,76= relativi a costi per telefonia fissa;
- debiti nel passivo patrimoniale per € 13.984,76= relativi a debiti per fatture da ricevere;

- che dovranno, pertanto, essere effettuate le seguenti scritture di pre-consolidamento nel bilancio di ACER:

Fondo di dotazione	a	Partecipazioni in altri soggetti	€ 9,00=
--------------------	---	----------------------------------	---------

Debiti verso fornitori	a	Prestazioni di servizi	€ 125,86=
------------------------	---	------------------------	-----------

SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO

Dopo aver effettuato le scritture di pre-consolidamento sopra descritte occorre effettuare la seguente scrittura di consolidamento per elidere la voce di credito nei confronti dell'ente strumentale ACER:

Sopravvenienze dell'attivo	a	Crediti verso imprese partecipate	€ 1,12=
----------------------------	---	-----------------------------------	---------

SCRITTURE PER ELISIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN ADOPERA

Il primo anno di redazione del bilancio consolidato del Comune di Monte San Pietro è stato l'esercizio 2016.

Il valore della partecipazione iscritto nel bilancio del Comune della società partecipata SE.CIM. ammontava a € 45.183,33=.

Considerato che in data 30.04.2018 il Consiglio Comunale, ha deliberato, con provvedimento n. 25, un atto di indirizzo per la fusione per incorporazione tra ADOPERA S.R.L. e SE.CIM. S.R.L.;

- in data 18.10.2018, ha deliberato, con provvedimento n. 63, il progetto di fusione per incorporazione della SOCIETA' SE.CIM. S.R.L. in ADOPERA PATRIMONIO INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.;

- tale fusione ha avuto decorrenza dall'01.01.2019.

Il valore della partecipazione in ADOPERA iscritto nel bilancio del Comune di Monte San Pietro al 31.12.2019 ammonta a € 57.545,33=

Determinazione differenza di consolidamento iniziale SE.CIM ora ADOPERA:

PARTECIPAZIONE COMUNE			
Valore della partecipazione nel bilancio del Comune	Anno di primo consolidamento	2016	€ 45.183,33=
	Anno di riferimento del bilancio consolidato	2019	€ 57.545,33=
	Differenza da annullare		€ 12.362,00=

VALORE PATRIMONIO NETTO SE.CIM. ESERCIZIO DI PRIMO CONSOLIDAMENTO			
Valore patrimonio netto	€ 147.471,00=	Quota di partecipazione del comune 33,33% pari ad 1/3	€ 49.157,00=
	Differenza di consolidamento		€ 3.973,67=

BILANCIO ADOPERA	IMPORTO	RETTIFICHE	IMPORTO +/-	NETTO
Fondo di dotazione	€ 21.276,00			€ 21.276,00
Riserve da capitale	€ 10.979.402,00			
		Riprese rettifica di esercizio precedente		€ 10.979.402,00
Risultato economico d'esercizio	€ 19.767,00=			
		Riprese rettifica di esercizio precedente		€ 19.767,00=
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 11.020.445,00			

VALORE PARTECIPAZIONE ADOPERA POST RETTIFICHE	INTEGRALE	RIPROP.	IMPORTO
Fondo di dotazione	€ 21.276,00	0,65%	€ 138,29=
Riserve da capitale	€ 10.979.402,00	0,65%	€ 71.366,11=
TOTALE			€ 71.504,40=
DIFFERENZA NEGATIVA			€ 26.321,07=
di cui			
Differenza di consolidamento iniziale			- € 3.973,67=
Riserve di capitali			- € 22.347,40=

Occorre pertanto effettuare la seguente scrittura per la rettifica del valore della partecipazione all'importo risultante nel primo anno di consolidamento (2016):

Patrimonio netto – Riserve indisponibili	a	Partecipazione in imprese partecipate	€ 12.362,00=
--	---	--	--------------

Occorre inoltre effettuare l'elisione della partecipazione e corrispondente frazione di patrimonio netto:

Diversi	a	Diversi	€ 71.504,40=
Fondo di dotazione			€ 138,29=
Riserve da capitale			€ 71.366,11=
	a	Partecipazione in imprese partecipate	€ 45.183,33=
	a	Riserva di capitale	€ 3.973,67=
	a	Riserve da risultato economico esercizio precedente	€ 22.347,40

SCRITTURE PER SISTEMAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN ACER

Per quanto riguarda l'Ente strumentale partecipato ACER che il Comune di Monte San Pietro ha consolidato per la prima volta nell'anno 2018.

Nell'attivo patrimoniale del comune di Monte San Pietro non è iscritto alcun valore relativa alla partecipazione in quanto non è stato pagato alcun importo.

Per la redazione del bilancio consolidato 2019 occorre procedere alla elisione della partecipazione relativamente al patrimonio netto dell'Ente strumentale partecipato ACER con la seguente scrittura:

Diversi	a	Diversi	€ 843.509,06=
Fondo di dotazione			€ 87.585,12=
Riserve da risultato economico esercizio precedente			€ 755.923,94=
	a	Riserve da capitale	€ 843.509,06=

Elisione dei dividendi distribuiti dalle società consolidate

Non sono stati distribuiti dividendi nel corso del 2019 da parte delle società consolidate.

Determinazione del patrimonio netto di terzi

Il patrimonio netto di terzi esprime la quota di capitale e utili che per effetto della integrazione dei bilanci non è di competenza del gruppo, ma è di pertinenza di altri soggetti.

Poiché il Comune non possiede enti strumentali e/o società controllate da consolidare con metodo integrale, non si è reso necessario distinguere la quota di pertinenza dei terzi, in quanto la quota di pertinenza di terzi deve essere indicata in presenza di consolidamento con il metodo integrale.

Criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che “è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione”.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

CREDITI

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L'importo iscritto è al netto del fondo svalutazione crediti.

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2018
CREDITI		
Crediti di natura tributaria	74.041,69	641.091,93
- Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
- Altri crediti da tributi	74.041,69	641.091,93
- Crediti da fondi perequativi		
Crediti per trasferimenti e contributi	115.876,28	69.152,89
- Verso amministrazioni pubbliche	115.752,62	69.152,89
- imprese controllate		
- imprese partecipate	123,66	
- verso altri soggetti		
Verso clienti ed utenti	651.264,47	1.000.309,80
Altri crediti	307.301,37	301.604,05
- verso l'erario	74.394,68	75.050,75
- per attività svolta per c/terzi	216.360,85	207.802,93
- altri	16.545,84	18.750,37
TOTALE CREDITI	1.148.483,81	2.012.158,67

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

DEBITI DI FINANZIAMENTO:

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2018
Debiti da finanziamento	1.047.820,61	1.110.242,01
- prestiti obbligazionari		
- v/altre amministrazioni pubbliche		
- verso banche e tesoriere	366.028,96	347.079,54
- verso altri finanziatori	681.791,65	763.162,47

DEBITI DI FUNZIONAMENTO:

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2018
Debiti verso fornitori	753.288,19	995.543,84
Acconti	98.644,53	181.960,71
Debiti per trasferimenti e contributi	118.995,00	262.675,56
- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
- altre amministrazioni pubbliche	67.493,27	187.115,33
- imprese controllate		
- imprese partecipate		
- altri soggetti	51.501,73	75.560,23
Altri debiti	468.592,02	477.483,52
- tributari	55.719,45	41.766,60
- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.961,73	18.471,32
- per attività svolte per c/terzi		
- altri	399.910,84	417.245,60
TOTALE DEBITI	2.487.340,35	3.027.905,64

RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI ATTIVI:

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2018
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	359,24	347,88
Risconti attivi	10.755,49	192,31
TOTALE RATEI E RISCONTI	11.114,73	540,19

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI:

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2018
RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi	84.968,27	112.068,63
Risconti passivi	2.712.556,50	3.073.962,50
- contributi agli investimenti	2.700.324,07	3.071.609,62
--da altre amministrazioni pubbliche	2.529.752,14	2.825.605,26
-- da altri soggetti	170.571,93	246.004,36
- concessioni pluriennali	0,05	
- altri risconti passivi	12.232,38	2.352,88
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.797.524,77	3.186.031,13

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2018
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
Proventi da partecipazioni	193.963,40	184.520,83
- da società controllate		255,60
- da società partecipate	193.963,40	184.265,23
- da altri soggetti		
Altri proventi finanziari	281,08	307,69
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	194.244,48	184.828,52
<u>Oneri finanziari</u>		
Interessi ed altri oneri finanziari	42.615,39	45.905,31
- interessi passivi	41.646,37	45.905,31
- altri oneri finanziari	969,02	
TOTALE ONERI FINANZIARI	42.615,39	45.905,31
TOTALE C)	151.629,09	138.923,21

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2018
<u>Proventi straordinari</u>	135.684,12	322.387,89
- proventi da permessi di costruire	8.750,57	
- proventi da trasferimenti in conto capitale		
- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	126.656,81	214.750,34

- plusvalenze patrimoniali		107.117,47
- altri proventi straordinari	276,74	520,07
TOTALE PROVENTI	135.684,12	322.387,89
<u>Oneri straordinari</u>	176.552,29	206.428,72
- trasferimenti in conto capitale		
- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	176.151,24	100.350,59
- minusvalenze patrimoniali		26,12
- altri oneri straordinari	401,05	106.052,01
TOTALE ONERI	176.552,29	206.428,72

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Non sono previsti compensi a favore di amministratori e sindaci corrisposti dalla capogruppo (Comune di Monte San Pietro) per lo svolgimento di tali funzioni.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente strumentale partecipato ACER, come risulta dalla relazione e nota integrativa allegata al bilancio consolidato 2019 ha in essere un contratto derivato di Interest Rate Swap stipulato in data 4.9.2009.

PERDITE RIPIANATE DALLA CAPOGRUPPO

La capogruppo, Comune di Monte San Pietro, non ha ripianato negli ultimi tre esercizi perdite attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.